



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1 Telefono 0835 9019275/267 – Fax 0835 972114 Partita IVA
0111210779

[e.mail: cup@pec.policoro.gov.it](mailto:cup@pec.policoro.gov.it) - ai.vitali@policoro.gov.it protocollo@pec.policoro.gov.it –
www.policoro.gov.it

**UFFICIO DI PIANO
AMBITO “METAPONTINO COLLINA MATERANA”
COMUNE CAPOFILA POLICORO**

COMUNI DI

ACCETTURA – ALIANO - CIRIGLIANO – COLOBRARO – CRACO - GORGOGNONE – MONTALBANO JONICO – NOVA SIRI –
PISTICCI - ROTONDELLA – SAN GIORGIO LUCANO – SAN MAURO FORTE - SCANZANO JONICO – STIGLIANO – TURSI –
VALSINNI

BANDO/DISCIPLINARE

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI Assistenza Domiciliare Educativa ed azioni complementari di cui al Progetto “P.I.P.P.I. 7 Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori” per i Comuni dell'Ambito Territoriale Metapontino Collina Materana

PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO) AI SENSI DELL'ART. 36 E 60 DEL D.LGS. NR. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP: I555I1700024001 GIG: 788128956D

CPV – 85312400-3

ARTICOLO 1. PREMESSA

Il presente disciplinare contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Policoro in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di **Assistenza Domiciliare Educativa ed azioni complementari di cui al Progetto "P.I.P.P.I. 7 Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori" per i Comuni dell'Ambito Territoriale**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, si svolgerà ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. interamente sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il presente affidamento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-quater dell'art. 142 del Codice, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice, attiene lo svolgimento delle attività finanziate a valere sul Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori P.I.P.P.I. 7 – approvato con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.786 del 22.12.2017 – D.G.R. n.194 del 09.03.2018 in attuazione della Convenzione sottoscritta tra questo Ambito Territoriale e la Direzione generale.

Il presente affidamento è in un UNICO LOTTO.

Al presente affidamento è stato assegnato il CIG **788128956D**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Vitali Antonietta Immacolata – ai.vitali@policoro.gov.it

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara e contiene le norme relative a: modalità di partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ambito territoriale Metapontino Collina Matera Comune capofila, C.F. 0111210779, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento con procedura aperta del predetto servizio.

La richiesta, quale requisito di partecipazione, del rispetto di un determinato livello di fatturato globale medio annuo, trova fondamento nella necessità che i servizi oggetto di gara, per la loro rilevante peculiarità, siano eseguiti da soggetto/i munito/i di capacità economica e finanziaria di dimensioni tali da far presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto.

Il bando di gara sarà:

- pubblicato sul profilo del committente <http://www.policoro.gov.it>;
- disponibile sul Portale degli Acquisti della P.A. (MEPA) con Richiesta di Offerta (RdO);

La presente gara è disciplinata dal capitolato speciale di appalto, dal presente disciplinare di gara, e dalle norme del Codice. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

Il luogo di svolgimento del servizio è nei comuni Dell'Ambito Territoriale;

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

ARTICOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara comprende:

2.1. Documenti di gara

- 1) Bando/Disciplinare di gara RdO – Me.Pa;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio;

I documenti di gara ufficiali, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Policoro e nello spazio dedicato alla RdO sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente sul portale del Me.Pa., entro la scadenza fissata nella RdO. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o secondo altre modalità.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato dalla Rdo per la presentazione delle offerte.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, utilizzando la sezione Comunicazioni presente sul Portale Me.Pa.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del concorrente, si farà riferimento a quello rilevabile dalla visura presso la CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ARTICOLO 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento si configura come un appalto di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ss), del Codice, allo stesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 140 e 142 del Codice.

Il servizio ha ad oggetto l'**Assistenza Domiciliare Educativa ed azioni integrate di cui al Progetto "P.I.P.P.I. 7 Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori" per i Comuni dell'Ambito Territoriale.**

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio per l'intero importo dell'Appalto e per il monte ore complessivo presunto come di seguito indicato:

SERVIZIO DI Assistenza Domiciliare Educativa di cui al Progetto "P.I.P.P.I. 7 Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori"	
	Totale ore previste
- EDUCATORE Professionale per n.2 famiglie target territorio del comune di Nova Siri per le ore assegnate dall'Equipe - EDUCATORE Professionale per n.1 famiglie target territorio del comune di Stigliano per le ore assegnate dall'Equipe - EDUCATORE Professionale per n. 1 famiglia target territorio del comune di Rotondella per le ore assegnate dall'Equipe - EDUCATORE Professionale per n. 3 famiglie target territorio del comune di Policoro per le ore assegnate dall'Equipe - EDUCATORE Professionale per n. 3 famiglie target territorio del comune di Pisticci per le ore assegnate dall'Equipe	2080

SERVIZIO DI GESTIONE GRUPPI GENITORI BAMBINI strutturati in 4 MODULI DA CINQUE INCONTRI PER UN TOTALE DI 20 INCONTRI - di cui al Progetto "P.I.P.P.I. 7 Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori"	
	Totale ore previste
- PSICOLOGO per le famiglie target del territorio per le ore concordate con l'Equipe - EDUCATORE Professionale per le famiglie target del territorio per le ore concordate con l'Equipe	208

SERVIZIO DI GESTIONE LABORATORI "EDUCARE ALLE EMOZIONI" PER L'ANNO SCOLASTICO 2019.2020 presso le istituzioni territoriali (NOVA SIRI – LIUGI SETTEMBRINI; PISTICCI – PADRE PIO DA PIETRELCINA; MARCONIA – O. FLACCO; POLICORO – MILANI; POLICORO – GIOVANNI PAOLO II (capofila); ROTONDELLA – I. MORRA, STIGLIANO – R. MONTANO - di cui al Progetto "P.I.P.P.I. 7 Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori"	
	Totale ore previste
- PSICOLOGO per le famiglie target del territorio per le ore concordate con l'Equipe - EDUCATORE Professionale per le famiglie target del territorio per le ore concordate con l'Equipe	300

ARTICOLO 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata presunta dell'appalto è fino al 30.03.2020 e comunque fino ad esaurimento delle ore servizio offerte, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata dello stesso.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo complessivo posto a base di gara stimato è pari ad € 55.357,14 oltre IVA calcolata al 5% pari ad euro 2.767,86 per un totale complessivo pari ad **euro 58.125,00**.

Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a € 0,00. La gestione decorre dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano, che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.

4.3 OPZIONI NON VINCOLANTI PER L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice. Nello specifico la portata della modifica consentita non potrà superare l'importo massima pari ad 1/5 dell'importo a base d'asta IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici esclusi.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata dell'appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

La gestione decorre dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte del Dirigente dell'Ufficio di Piano, che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.

ARTICOLO 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

- iscrizione al bando di abilitazione di cui alla presente Rdo;
- possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Al fine della buona esecuzione del contratto, i raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di RTI/ATI costituito mediante scrittura privata autenticata o atto notarile.

ARTICOLO 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.

53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n.165.

In ottemperanza alle disposizioni di al Patto di integrità approvato con DGC N.199 del Comune capofila del 18/11/2015.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ARTICOLO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura– Registro Imprese – della provincia in cui l'impresa ha sede.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVC-pass.

b) Per le seguenti categorie di operatori economici: **associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali** iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" , il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dal contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVC-pass.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVC-pass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVC-pass.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) fatturato globale **medio annuo** in servizi uguali o analoghi degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017 non inferiore al 60% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa;

d) fatturato specifico **medio annuo** nel settore di attività relativo a servizi di welfare d'accesso e servizio sociale professionale, oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017 non inferiore al 34% dell'importo posto a base di gara IVA esclusa, tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e che prevedono un minimo di esperienza pregressa nel settore.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla lettera c) è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione della RdO.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla lettera d) è fornita mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

e) possesso della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali: RCT/RCO per i massimali di legge.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice devono aver gestito negli ultimi tre anni (2015–2016–2017) servizi di cui alla presente procedura.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice utilizzando nella dichiarazione lo schema riprodotto)

[es. esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio analogo di importo non inferiore a €oppure n. due servizi analoghi ciascuno di importo non inferiore a €, etc.];

Descrizione dei servizi		Importo minimo
n. ...	Servizio	€
n. ...	Servizio	€
n. ...	Servizio	€

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Per i servizi fatti effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVC-pass dai concorrenti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura minima pari al 60% dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa RCT/RCO deve essere soddisfatto dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione negli Albi e Registri Regionali deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) in caso di consorzio di cooperative e imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

ARTICOLO 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può in alcun modo assumere il ruolo di subappaltatore neanche nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ARTICOLO 9. SUBAPPALTO

L'affidatario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente appalto ed ogni altro servizio inserito nel Contratto. Il Contratto non può in alcun modo essere ceduto a terzi. Non è ammessa alcuna forma di subappalto.

ARTICOLO 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, del prezzo base dell'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale. In tal caso la ricevuta del versamento dovrà essere allegata in copia alla documentazione amministrativa di gara.
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la

validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l'autenticità della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Considerato l'importo a base di gara, i concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione.

ARTICOLO 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella lettera-invito ad RdO. La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito ad RdO esclusivamente sul portale Mepa. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal Mepa non saranno prese in considerazione.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara RdO – Me.Pa;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio;
- 3) DGUE

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella lettera di invito ad RdO.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:

“BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA” – contenente la documentazione amministrativa;

“BUSTA VIRTUALE TECNICA” – contenente la documentazione tecnica per l'attribuzione dei relativi punteggi.

“BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – inserito su piattaforma del Me.Pa.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del

concorrente o suo procuratore. Per l'offerta economica è obbligatorio l'utilizzo del format generato automaticamente sulla piattaforma telematica del Me.Pa.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ARTICOLO 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

1) DGUE

2) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (garanzia, atti comprovanti i requisiti la capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria, PASSOE ANAC);

- DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

SULLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE

ARTICOLO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B VIRTUALE – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA

La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- progetto di gestione del servizio oggetto della presente procedura di gara.

Nello specifico, il progetto dovrà essere elaborato in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati nel Capitolato speciale d'appalto, e dal quale si evinca la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel paragrafo seguente.

Esso dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta.

Il suddetto elaborato dovrà essere:

- strutturato in capitoli rispondenti a ciascuno dei criteri oggetto di valutazione di cui al successivo paragrafo;
- elaborato in pagine, numerate progressivamente, di formato A4;
- contenuto entro le 30 facciate;
- redatto con carattere di dimensione 12 (dodici) punti.

Si precisa che non sarà presa in considerazione qualsiasi altra documentazione aggiuntiva allegata alle 30 facciate.

Qualora siano presenti copertina e indice, queste non concorreranno a determinare il numero massimo di facciate imposto.

ARTICOLO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” come dal modello generato dalla piattaforma telematica del Me.Pa

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta e comunque prima dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, punto 3 del Codice, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'attribuzione dei punteggi avverrà in parte mediante approvazione della documentazione obbligatoria prodotta per l'attribuzione automatica dei punteggi tabellari a seguito di risposta da parte dell'operatore economico all'elenco di scelte predisposto dalla S.A. sulla piattaforma telematica del Me.Pa. ed in parte previa approvazione della documentazione obbligatoria richiesta e prodotta sulla piattaforma del Me.Pa. e valutazione della stessa secondo i criteri discrezionali da parte della Commissione di gara nella parte relativa l'offerta tecnica.

In caso di mancato riscontro ovvero di riscontro non soddisfacente – a giudizio insindacabile della Commissione – il documento sarà considerato “NON APPROVATO” con conseguente esclusione del concorrente.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

AREE DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>Offerta tecnica</i>	80 punti
<i>Offerta economica</i>	20 punti
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata “modalità di assegnazione punteggio” con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata “modalità di assegnazione punteggio” con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T “modalità di assegnazione punteggio” vengono indicati “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ai fini dell'ammissione alla gara, la commissione effettuerà una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a 100 calcolati come segue:

1	CRITERI		
A	Qualità organizzativa dell'impresa	Max Punti 30	Punteggio massimo 80
B	Qualità del servizio	Max Punti 30	
C	Qualità economica	Max Punti 20	
2	Prezzo	Max Punti 20	Punteggio massimo 20
	Totale punteggio		100

Criteria	Sub-Criteria di valutazione	Modalità Assegnazione	PUNTEGGI
		ne	O

		Punteggio								
A) Qualità Organizzativa	A.1 Progetto di gestione del servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato (es. obiettivi e risultati da raggiungere, modalità organizzative per l'erogazione del servizio, sistema di programmazione delle attività, scambio e circolazione delle informazioni con l'ente appaltante, le istituzioni coinvolte, gli utenti etc.)	Totale (A)	Max Punti 30							
	A.2 Politiche formative del personale impegnato nel servizio di cui al presente affidamento su tematiche specifiche inerenti l'area e la tipologia di intervento	D	Max 25 punti							
B) Qualità del Servizio	B.1 Metodologie - innovazioni nell'erogazione dei servizi oggetto della gara max 15 punti	D	Max 20 punti							
	- attivazione di collaborazioni e/o partenariati nel territorio di riferimento (es. soggetti pubblici, privati, associazioni, ecc.) max 5 punti	D	Max 5 punti							
	B.2 Descrizione delle procedure, dei metodi adottati per il controllo e il miglioramento della qualità del servizio	D	Max 5 punti							
B.3 Strumenti di comunicazione e pubblicizzazione del servizio oggetto dell'affidamento	D	Max 5 punti								
C) Qualità economica	Compartecipazione (in quest'area saranno valutati progetti/servizi diversi e migliorativi purché attinenti ed integrabili col servizio oggetto di affidamento ed economicamente apprezzabili)	Totale (C)	Max Punti 20							
	C.1 supporto, consulenze ed altre azioni di supporto nell'erogazione del servizio <table border="1" data-bbox="337 1585 774 1740"> <tr><td>4 h/mese</td></tr> <tr><td>6 h/mese</td></tr> <tr><td>8 h/mese</td></tr> <tr><td>+ di 10 h/mese</td></tr> </table>	4 h/mese	6 h/mese	8 h/mese	+ di 10 h/mese	T	<table border="1" data-bbox="1136 1585 1331 1740"> <tr><td>0,50</td></tr> <tr><td>1,00</td></tr> <tr><td>2,00</td></tr> <tr><td>Max 5,00</td></tr> </table>	0,50	1,00	2,00
4 h/mese										
6 h/mese										
8 h/mese										
+ di 10 h/mese										
0,50										
1,00										
2,00										
Max 5,00										
C.2 Sportello tecnico di supporto alla gestione del servizio (accesso, monitoraggio, rendicontazione etc.) <table border="1" data-bbox="337 1883 774 2038"> <tr><td>12 h/mese</td></tr> <tr><td>18 h/mese</td></tr> <tr><td>30 h/mese</td></tr> <tr><td>+ di 30 h/mese</td></tr> </table>	12 h/mese	18 h/mese	30 h/mese	+ di 30 h/mese	T	<table border="1" data-bbox="1136 1883 1331 2038"> <tr><td>3,00</td></tr> <tr><td>6,00</td></tr> <tr><td>10,00</td></tr> <tr><td>Max 15,00</td></tr> </table>	3,00	6,00	10,00	Max 15,00
12 h/mese										
18 h/mese										
30 h/mese										
+ di 30 h/mese										
3,00										
6,00										
10,00										
Max 15,00										

--	--	--	--

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

a) COEFFICIENTI DISCREZIONALI D, nella terza colonna della tabella di cui sopra, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero ed uno.

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali di seguito evidenziati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella Tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,0000 a 1,0000 (saranno calcolate 4 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuiti al singolo sub-criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

1,0	Eccellente - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
0,9	Ottimo - contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
0,8	Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0,7	Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,6	Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,5	Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,4	Molto insufficiente - contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,3	Scarso- contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,2	Molto scarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,1	Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile - contenuti assenti

COEFFICIENTI DA PUNTEGGI TABELLARI T, vale a dire punteggi fissi e predefiniti attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

I punteggi saranno assegnati discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016, secondo la scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con formazione della media dei punteggi attribuiti dai singoli componenti.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA

offerta economica: max punti 20 su 100

Con specifico riferimento al punteggio di 20 punti attribuibile in relazione al prezzo offerto, si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:

$$\text{prezzo più basso offerto} \times \text{punteggio massimo attribuibile (20 punti)} / \text{prezzo offerto dalla ditta in esame}$$

Non sono ammesse offerte in aumento.

La Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti, determinando il punteggio assegnato a ciascuna offerta.

ARTICOLO 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ed all'ora comunicate direttamente ai concorrenti presenti sulla piattaforma telematica del MePa.

Alle operazioni si potrà partecipare direttamente sul portale del MePa in modalità "Seduta pubblica attiva".

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni ed agli orari che saranno comunicati ai concorrenti direttamente sul portale del MePa.

Il Seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il rispetto della DATA ED ORARIO DEFINITI NELLA RDO quale termine ultimo per la ricezione delle offerte ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC-pass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVC-pass.

ARTICOLO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

ARTICOLO 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla RdO e dal presente disciplinare.

Nelle citate sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, procedendo ad APPROVARE o NON APPROVARE la documentazione integrativa richiesta, ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di 40 punti.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla presa d’atto della graduatoria restituita dal MePa per le offerte economiche, generata secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare, ed all’attribuzione dei punteggi complessivi assoluti ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti dall’offerta economica e quelli attribuiti con la valutazione dell’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo assoluto, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo assoluto e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

ARTICOLO 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 (cinque) dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 22.1 – RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Le offerte non vincolano la stazione appaltante la quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara e di non procedere all'aggiudicazione o sospendere la stessa a causa di impedimenti sopravvenuti (es. variazioni della fonte di finanziamento etc.) o per diversa valutazione dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il gruppo di lavoro, composto dalle figure professionali indicate nel progetto esecutivo del servizio, dovrà operare in stretto collegamento con il Coordinatore del progetto e con lo staff dell'Ambito Territorialemesag.

ARTICOLO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro della provincia in cui ha sede l'ambito territoriale, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

Il RUP

Dott. ssa Anotnietta Immacolata Vitali
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/93)

